AVVISO PUBBLICO

FONDO ANTIUSURA E ANTIRACKET DELLA REGIONE PUGLIA

Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamento ai sensi della legge regionale n. 25 del 16 aprile 2015 che costituisce il “*Fondo regionale globale per la prevenzione, il contrasto e l’emersione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione e per la solidarietà alle vittime”.”*

Premessa

La Regione Puglia, Sezione “Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale”, visti

* la legge 7 marzo 1996, n. 108: Disposizioni in materia di usura (Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 58 del 9 marzo 1996);
* il decreto del 6 agosto 1996 del Ministro dell’economia di cui al comma 3 dell’art. 15 della legge 108/1996;
* la legge regionale n. 25 del 16 aprile 2015 che disciplina le “Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione”;
* la [legge regionale n. 55 del 30.12.2019](http://www.regione.puglia.it/documents/10192/48151626/LR_55_2019.pdf/f79931a2-696f-4403-9d8c-0a3f0cb7ef4c) recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
* la legge regionale n. 56 del 30.12.2019 recante "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022";
* la D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022. Art. 39, comma 10, del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
* la deliberazione di Giunta regionale n. 515 dell’8 aprile 2020, recante l.r. n. 25/2015. Definizione nuovi indirizzi in materia di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità organizzata e comune, nelle forme dell’usura e dell’estorsione. Variazione compensativa Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Tutto ciò visto, emana il seguente Avviso

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Con il presente avviso la Regione Puglia intende dare ulteriore attuazione al “Fondo regionale globale per la prevenzione, il contrasto e l’emersione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione e per la solidarietà alle vittime” di cui all’art. 5 della legge regionale n. 25 del 16 aprile 2015 che disciplina le “Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione” e, di conseguenza, intende:

* favorire e promuovere lo sviluppo sociale ed economico del proprio territorio contribuendo ad affermarvi la legalità attraverso misure di prevenzione dei condizionamenti criminali, di sostegno alle iniziative della comunità volte al rigetto e all’emersione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione, nonché mediante strumenti di tutela e solidarietà nei confronti sia delle vittime di tali reati e dei loro familiari, sia dei soggetti affetti anche da problemi di sovraindebitamento, nonché nei confronti dei soggetti potenzialmente esposti al fenomeno usurario a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente avviso le Fondazioni antiusura con sede legale in Italia, già iscritte da almeno tre anni negli elenchi di cui al decreto del Ministro dell’interno 220/2007 tenuti presso le Prefetture pugliesi e che operino in via continuativa sul territorio della Puglia da almeno tre anni.
2. Le Fondazioni possono aderire ad avvisi regionali relativi alle attività contemplate dall’articolo 5, comma 4, lettera a), nonché a quelle di cui alle lettere e) e f) dell’articolo 5, comma 4, della l.r. 25/2015, limitatamente a quanto previsto nei rispettivi statuti e atti costitutivi.
3. Le Fondazioni devono essere in possesso dei requisiti patrimoniali fissati dal decreto del Ministro dell’economia previsto dall’art. 15, comma 5, della l. n. 108/1996 e dal decreto del 6 agosto 1996 del Ministro dell’economia di cui al comma 3 dell’art. 15 della legge 108/1996.
4. Gli esponenti aziendali delle Fondazioni devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità disciplinati dal decreto ministeriale del 6 agosto 1996.
5. I requisiti indicati ai precedenti commi 1, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di accesso ai finanziamenti del fondo di cui al successivo art. 9.
6. Le Fondazioni beneficiarie dei contributi di cui al presente avviso dovranno impegnarsi a:
	1. tenere una contabilità separata relativa all’attività di prestazione delle garanzie esercitata con le risorse assegnate;
	2. trasmettere - anche con modalità on-line – alla Sezione “Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale”, una costante informativa sull’attività svolta, contenente, tra l’altro, l’indicazione delle modalità di utilizzazione dei contributi ricevuti.
7. I beneficiari, prima della concessione del finanziamento, devono indicare gli estremi di un conto corrente su cui verrà accreditato il finanziamento del fondo.
8. Ai fini della formulazione del tasso da applicare ai finanziamenti, si dovrà tenere conto del beneficio ottenuto a seguito dell’intervento della Regione Puglia (conferimento del fondo rischi e della dotazione finanziaria per l’erogazione di piccoli prestiti). Tale beneficio dovrà essere traslato ai destinatari finali.

Art. 3

Campo di applicazione

1. L'intervento sarà attuato attraverso l’erogazione, a valere sul cap. regionale n. 217009, di contributi finalizzati alla costituzione di un “Fondo rischi antiusura e antiracket” e di un “Fondo antiusura e antiracket per l’erogazione di piccoli prestiti” come di seguito meglio specificato:
	1. Fondo rischi antiusura e antiracket: le Fondazioni beneficiarie dei contributi devono rilasciare garanzie in favore delle banche che, in virtù di un apposito accordo convenzionale, eroghino finanziamenti ai destinatari finali.
	2. Fondo antiusura e antiracket per l’erogazione di piccoli prestiti: le Fondazioni provvederanno all’erogazione di finanziamenti (prestiti rimborsabili) a medio termine in favore dei destinatari finali.
2. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura e/o estorsione. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura e/o estorsione nella economia legale, ovvero di recupero dello stato anche di sovraindebitamento al fine di sottrarre il soggetto dal rischio usura anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato (cfr. legge 7 marzo 1996, n. 108).
3. I mutui o le garanzie di cui al presente avviso non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura e/o estorsione o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. (cfr. legge 7 marzo 1996, n. 108).
4. I soggetti indicati nel successivo art. 6 sono esclusi dalla concessione del mutuo o della garanzia se nel procedimento penale per il delitto di usura e/o estorsione in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento. (cfr. legge 7 marzo 1996, n. 108).

Art. 4

Fondo rischi antiusura e antiracket

1. I contributi potranno essere concessi alle Fondazioni che costituiscano speciali fondi rischi antiusura e antiracket, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all’80% le banche che concedono finanziamenti a medio termine e all’incremento di linee di credito a breve termine a favore dei destinatari finali di cui al successivo art. 6.
2. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma, saranno trasferite alle Fondazioni, in unica soluzione, mediante deposito sui rispettivi conti correnti dedicati.
3. Le garanzie di cui al precedente comma 1 danno luogo ad un’intensità di aiuto, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione e del regolamento della Regione Puglia n. 15/2014, pari ad un Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato utilizzando il metodo nazionale autorizzato con decisione n. 4505 del 06.07.2010 della Commissione europea.
4. L’importo dei singoli prestiti, in favore delle vittime dei reati di usura e/o estorsione, dei soggetti affetti da problemi di sovraindebitamento e dei soggetti potenzialmente esposti al fenomeno usurario a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, sottesi alla garanzia non supera l’importo di euro 50.000,00.
5. Il rimborso dei finanziamenti dovrà essere in rate costanti posticipate. Deve essere data la possibilità a tutti i destinatari finali finanziati, in qualsiasi momento, di richiedere l’estinzione anticipata del finanziamento mediante il rimborso in unica soluzione della sola quota di capitale non rimborsata oltre agli interessi eventualmente maturati tra la data di pagamento dell’ultima rata e la data del rimborso. Al momento dell’istruttoria dell’istanza di finanziamento non saranno richieste garanzie reali, patrimoniali e finanziarie, ma solo eventuali garanzie fideiussorie.
6. Le Fondazioni, a seguito di apposite convenzioni stipulate con le banche di cui al comma 1, possono rilasciare garanzie utilizzando un moltiplicatore (cd. Rapporto di *gearing*) pari fino a 4 volte la disponibilità delle risorse assegnate.
7. In caso di *default* del finanziamento, le procedure di recupero del credito sono disciplinate negli appositi accordi convenzionali stipulati tra le Fondazioni e le Banche (Soggetti finanziatori).
8. La gestione del fondo rischi di cui al presente articolo dovrà comunque essere rispettosa delle modalità e delle procedure con cui le Fondazioni antiusura gestiscono il “Fondo di prevenzione” di cui all’art. 15 della legge antiusura n° 108/96.

Art. 5

Fondo antiusura e antiracket per l’erogazione di piccoli prestiti

1. La Regione conferisce una dotazione finanziaria in favore delle beneficiarie, a valere sulla quale le Fondazioni provvederanno all’erogazione di piccoli prestiti dell’importo massimo di euro 5.000,00 a medio termine, in favore dei destinatari finali di cui al successivo art. 6. Attraverso la dotazione finanziaria, la Regione partecipa al rischio del credito di ciascun finanziamento.
2. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma, saranno trasferite alle Fondazioni, in unica soluzione, mediante deposito sui rispettivi conti correnti dedicati.
3. I finanziamenti e le linee di credito ai sensi del presente avviso si configurano come aiuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione. Ai sensi di detto regolamento si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo ESL l’intero importo erogato.
4. I finanziamenti concessi saranno erogati ai destinatari finali, come individuati al successivo art. 6, sotto forma di mutui con le seguenti caratteristiche:
* importo massimo: euro 5.000,00 (euro 2.000,00 se persone fisiche residenti in Puglia);
* durata massima: sessanta mesi;
* tasso di interesse: pari allo 0,00%;
* tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al beneficiario un interesse di mora pari al tasso legale.
* rimborso: in rate costanti posticipate. È data la possibilità a tutti i destinatari finali finanziati, in qualsiasi momento, di richiedere l’estinzione anticipata del finanziamento mediante il rimborso in unica soluzione della sola quota di capitale non rimborsata oltre agli interessi eventualmente maturati tra la data di pagamento dell’ultima rata e la data del rimborso. Al momento dell’istruttoria dell’istanza di finanziamento non saranno richieste garanzie reali, patrimoniali e finanziarie, ma solo eventuali garanzie fideiussorie;
* preammortamento sei mesi.
1. La dotazione finanziaria sarà restituita alla Regione, semestralmente, sulla base dei piani di ammortamento dei finanziamenti sottostanti.
2. In caso di default del singolo finanziamento, la dotazione finanziaria sarà restituita alla Regione al termine delle procedure di recupero.
3. Nel caso di default di cui al comma precedente è possibile procedere ad eventuali definizioni transattive, previa preventiva autorizzazione della Regione, delle posizioni e la dotazione finanziaria sarà restituita alla Regione al netto dei write-off.
4. Le spese per il recupero del credito (ivi incluse le spese legali), anche nel caso di insinuazione al passivo fallimentare, sono a totale carico delle Fondazioni. Con riferimento alle spese legali, le stesse saranno disciplinate con provvedimento del dirigente della Sezione sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazione e Antimafia sociale, previa intesa con le Fondazioni beneficiarie.
5. Nei casi previsti al comma 8, le Fondazioni saranno tenute a fornire adeguata informativa alla Regione.

Art. 6

Destinatari finali

1. I destinatari finali sono i cittadini, intesi come persone fisiche, residenti in Puglia e le imprese con almeno una sede operativa nel territorio pugliese che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e/o estorsione e risultino parti offese nel relativo procedimento penale nel territorio pugliese. Sono altresì destinatari finali i soggetti, sia persone fisiche che imprese, affetti anche da problemi di sovraindebitamento ed i soggetti potenzialmente esposti al fenomeno usurario a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Art. 7

Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessive disponibili destinate al fondo ammontano ad euro 250.000,00.
2. Le risorse destinate al presente avviso ammontano a euro 250.000,00, suddivise in cinque lotti da euro 50.000,00 ciascuno, e sono riservate indifferentemente per l’erogazione di contributi in favore di appositi fondi rischi speciali costituiti dalle Fondazioni e per l’erogazione di contributi destinati alla costituzione di fondi per l’erogazione di piccoli prestiti.
3. Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori fondi che, a qualunque titolo, si rendessero successivamente disponibili.
4. I costi e le commissioni di gestione della dotazione finanziaria, a valere sui fondi di cui al comma 2, non possono superare per la durata dell’intervento, su una media annua, il 2% della dotazione finanziaria a valere sui contributi concessi.

Art. 8

Cumulo

1. L’importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi dell’art. 13 (aiuti de minimis) possono essere cumulati con altri aiuti “*de minimis*” a valere sul regolamento (UE) n. 1407/2013, ovvero a norma di altri regolamenti “*de minimis*”, a condizione che non superino l’importo di euro 200.000,00. Gli aiuti di cui al presente avviso, inoltre, possono essere cumulati con gli aiuti “*de minimis*” concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione[[1]](#footnote-1) fino a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento.
2. Gli aiuti di cui al presente avviso non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Art. 9

Modalità di presentazione della domanda di finanziamento

1. A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia possono essere trasmesse dalle Fondazioni di cui al precedente art. 2, le domande di finanziamento del fondo, ai sensi del presente avviso.
2. La presentazione delle domande di finanziamento, firmate digitalmente dal legale rappresentante delle Fondazioni, deve essere effettuata, utilizzando la modulistica allegata al presente avviso, a mezzo PEC alla Sezione “Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale”, all’indirizzo PEC: sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it.
3. Le domande di contributo devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigenti all’atto di presentazione della domanda;

b) copia dell’ultimo rendiconto finanziario annuale approvato;

c) copia del provvedimento con cui è stata disposta l’iscrizione all’albo di cui all’art. 2, comma 1;

d) dichiarazione, in caso di beneficiario di precedenti fondi regionali a valere sulle medesime azioni, di aver utilizzato e rendicontato almeno l’80 % del precedente contributo finanziario attribuito.

4. Le istanze possono essere presentate per l’assegnazione di un lotto da euro 50.000,00.

5. Ai fini dell’assegnazione di ulteriori lotti, si applicano le prescrizioni di cui al comma 3, lett. d).

Art. 10

Modalità di valutazione delle domande di finanziamento

1. I contributi sono concessi con modalità a “sportello”.
2. L’Unità speciale, nominata con A.D. n. 6 del 06/02/2019 e successivo A.D. n. 59 del 29/09/2019, costituita presso la Sezione “Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale”, provvederà all’istruttoria delle istanze rispettando l’ordine cronologico di arrivo come accertato con il numero di protocollo.
3. L’Unità speciale effettua l’istruttoria della domanda, verificando la documentazione presentata e, in particolare, il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso, nonché la coerenza delle finalità del fondo con le finalità delle Fondazioni proponenti.

Art. 11

Cause di non esaminabilità

1. Sono considerati motivi di non esaminabilità della domanda di finanziamento:
* l’invio della domanda di finanziamento con modalità non conformi a quanto previsto nel presente avviso;
* la mancanza dei requisiti minimi di esaminabilità previsti dall’art. 2 del presente avviso;
* la mancata dichiarazione, in caso di beneficiario di precedenti fondi regionali a valere sulle medesime azioni, di aver utilizzato almeno l’80 % del precedente contributo finanziario attribuito.

Art. 12

Concessione del contributo

1. Alla conclusione dell’iter istruttorio, con atto dirigenziale, la Sezione “Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale” adotta il provvedimento di concessione del finanziamento, fino alla concorrenza delle somme disponibili, ovvero di comunicazione di inammissibilità trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata agli interessati ai sensi dell’art. 10 bis, della legge 241/90.
2. Ai soggetti ammessi al finanziamento è trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata il provvedimento di concessione del contributo e lo schema del contratto di finanziamento. La mancata accettazione espressa nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento sarà considerata rinuncia al finanziamento concesso.
3. Ai fini del perfezionamento del contratto di finanziamento la fondazione dovrà indicare, nell’accettazione, gli estremi del conto corrente destinato alla gestione del finanziamento su cui verrà accreditato il finanziamento del fondo.

Art. 13

Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi ed erogati in unica soluzione anticipata.
2. Il contributo concesso è accreditato presso una o più banche conformemente alle indicazioni delle Fondazioni beneficiarie, nei modi e termini previsti dall’accordo di finanziamento.
3. I contributi erogati ai sensi del presente avviso devono essere iscritti in regime di contabilità separata e devono essere utilizzati unicamente a dotazione di fondi per l’erogazione di piccoli prestiti, esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso.
4. Gli interessi maturati sui fondi alimentati dai contributi restano vincolati alle finalità di cui al presente avviso.

Art. 14

Obblighi delle Fondazioni e contratto di finanziamento

1. Il fondo costituito per effetto della concessione dei contributi non potrà essere destinato a finalità diverse rispetto a quelle disciplinate dal presente avviso. Esso sarà soggetto a contabilità separata e il bilancio dei soggetti beneficiari ne dovrà dare specifica evidenza. La Regione potrà chiedere in ogni momento documenti attestanti il funzionamento del fondo e potrà svolgere ispezioni e/o controlli per accertare la effettiva destinazione dello stesso. Il mancato rispetto dei vincoli suddetti e la mancata collaborazione dello svolgimento delle attività di controllo e verifica determinerà la revoca del contributo.
2. Le Fondazioni ammesse ai benefici in base al presente avviso saranno convocate per la sottoscrizione dell’accordo di finanziamento.
3. Lo schema di contratto di finanziamento approvato unitamente al presente avviso, che recepisce i nuovi indirizzi disposti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 515 dell’8/04/2020 ad integrazione e modifica dello schema approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1619 del 13/09/2018, disciplina i seguenti aspetti:
4. indicazione di un Istituto di Credito (o più Istituti di Credito) operante all’interno dei Paesi dell’Unione europea presso il quale aprire uno (o più) conto corrente sul quale la Regione procederà all’accredito del contributo concesso;
5. obbligo a gestire il contributo erogato in regime di contabilità separata e ad utilizzarlo esclusivamente a dotazione dei fondi speciali antiusura e antiracket o di fondi antiusura e antiracket per l’erogazione di piccoli prestiti per le finalità previste dal presente avviso;
6. impegno delle Fondazioni beneficiarie a fornire annualmente i dati relativi al monitoraggio dell’azione, sulla base di un format che successivamente la Sezione “Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”metterà a disposizione;
7. in caso di fondo rischi antiusura e antiracket, copertura della garanzia nel limite massimo dell’80% del prestito concesso all’impresa e moltiplicatore (rapporto di gearing) fino a 4;
8. impegno a garantire la documentazione e le informazioni utili per le attività di monitoraggio e di controllo finalizzata alla verifica della corretta utilizzazione del contributo assegnato, secondo quanto previsto dal presente avviso;
9. remunerazione della liquidità trasferita dalla Regione a titolo di contributo per effetto del presente avviso, che dovrà essere allineata alle condizioni di mercato tempo per tempo rilevabili;
10. restituzione del contributo;
11. procedure di recupero in casi di default;
12. attività di reporting in merito alle archiviazioni e/o assoluzioni di cui le Fondazioni abbiano avuto conoscenza relativamente ai procedimenti penali connessi ai benefici di cui al presente avviso;
13. costi di gestione.

Art. 15

Controlli

1. La Regione Puglia potrà svolgere in ogni momento i controlli ritenuti opportuni per accertare la regolarità della gestione dei contributi concessi in relazione a quanto indicato nel presente avviso. A tal fine potrà richiedere informazioni, dichiarazioni, documentazioni relative all’attività della fondazione, che è obbligata a dare debito riscontro nel termine ingiunto, che non potrà essere inferiore a venti giorni.
2. È fatto obbligo alle Fondazioni beneficiarie di consentire, a funzionari di organismi e/o servizi comunitari, nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle procedure poste in essere e della corretta utilizzazione dei contributi assegnati.

Art. 16

Revoche

1. Nel caso in cui a seguito dei controlli indicati nel precedente articolo 15 emerga la non rispondenza con quanto dichiarato nella domanda di accesso, ovvero si riscontrino irregolarità rispetto a quanto previsto nel presente avviso non sanabili sotto l’aspetto amministrativo, il contributo concesso sarà revocato e le Fondazioni dovranno restituire quanto ricevuto, maggiorato degli interessi legali secondo le regole della ripetizione dell’indebito.
2. È revocato, altresì, il beneficio concesso al destinatario finale nel caso in cui:
* il destinatario finale abbia fornito dichiarazioni false e reticenti nel procedimento penale, nonché nei casi di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;
* il procedimento penale si concluda con l’archiviazione o con la sentenza di assoluzione passata in giudicato;
* il procedimento di revoca è istruito dall’Unità speciale di cui al precedente articolo 10 ed è adottato con determinazione del dirigente della Sezione “Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”.
1. La Regione potrà assegnare il contributo revocato ad altre Fondazioni richiedenti.

Art. 17

Recupero del credito

1. Qualora la fondazione risulti inadempiente rispetto agli obblighi contenuti nel contratto di finanziamento, in caso di grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. o di fallimento, la Regione Puglia procederà alla risoluzione del contratto di finanziamento e all’avvio delle azioni legali per il recupero del credito avvalendosi del supporto dell’Avvocatura regionale.
2. La Regione valuterà eventuali proposte transattive ricevute dopo l’avvio delle azioni legali.
3. In caso di revoca, ai sensi del precedente art. 12, si procederà al recupero del credito relativo alle somme erogate, in conformità con quanto previsto all’art. 9, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 18

Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

1. La fondazione beneficiaria dei contributi di cui al presente avviso si impegna al rispetto della clausola sociale di cui all’art. 3 del regolamento regionale n. 31 del 27/11/2009.

Art. 19

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle norme contenute nella legge regionale n. 25/2015, al contratto di finanziamento e al codice civile.

Art. 20

Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della l. n. 241/1990 e s.m.i.

1. Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

Regione Puglia - Sezione “Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed antimafia sociale” - Lungomare Nazario Sauro, n. 31/33 - 70121 – BARI - PEC: sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it; Responsabile del procedimento: dott.ssa Annatonia Margiotta – P.O. Interventi per la diffusione della legalità.

1. Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8). [↑](#footnote-ref-1)